



Diritto Tributario

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria nel contesto istituzionale

di [Alessio Lanzi](#)

24 luglio 2023

1. A seguito della Legge 130/2022 molto è cambiato nella Giustizia Tributaria; e, conseguentemente, il suo Consiglio di Presidenza è chiamato a svolgere il ruolo e la funzione di un organo di autogoverno “adeguato” alla giurisdizione che amministra.

La prospettiva è quella di operare nel contesto dei principi costituzionali che presiedono le attività delle giurisdizioni, e, fra queste, di quella tributaria.

La principale norma di riferimento è, indubbiamente, quella di cui all’articolo 111 della Costituzione che, nel disciplinare compiutamente il “giusto processo”, espressamente prevede, al comma 2, come il giudice debba essere “terzo” e “imparziale”.

Non richiama, la norma costituzionale, anche l’“indipendenza”; e questa è una circostanza di grande rilievo perché i criteri oggettivi che la legge deve assicurare sono la “terzietà” e “l’imparzialità”; mentre “l’indipendenza” è uno *status* del soggetto, conseguenza del fatto di dover essere terzo e imparziale.

In pratica, un giudice cui si assicurano tali peculiarità oggettive, riesce – se vuole – ad essere anche *indipendente* nel contesto in cui opera; la legge gli consente e gli assicura l’indipendenza (art. 108 Cost.) proprio in quanto è terzo ed imparziale.

Ma è una indipendenza in qualche modo “condizionata”; infatti l’art. 101 della Costituzione prevede che egli è soggetto, e quindi subordinato, alla Legge.

Questa è la formidabile costruzione dello Stato di diritto di matrice illuministica: il giudice è indipendente da ogni potere **ma** è soggetto, solo, alla Legge.

In questa il giudice trova la matrice della propria indipendenza ma anche il suo preciso limite.

Solo grazie all'osservanza della Legge un giudice terzo ed imparziale riesce ad essere *anche* indipendente.

Per l'indipendenza, dunque, è richiesta – necessariamente – la piena conoscenza e l'osservanza della legge; ed è così, per quanto riguarda la giustizia tributaria, che acquista grande rilievo la nuova e specifica “Scuola superiore” di prossima apertura, che si occuperà proprio della formazione e dell'aggiornamento dei giudici tributari; aspetti essenziali per consentirne la piena indipendenza.

2. Un simile contesto normativo emerge anche dalla normativa europea.

L'articolo 6 della CEDU, a proposito del “Diritto ad un processo equo”, richiama la necessità che vi sia un tribunale “indipendente e imparziale”; e anche l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, a sua volta, ribadisce una tale necessità.

Tali regole sovranazionali fortificano la disciplina costituzionale interna.

In un tale quadro gli articoli 111 e 101 della nostra Costituzione, e le norme ordinarie che li attuano, possono così trovare serena applicazione senza alcun problema di possibili contrasti con le normative dirette o convenzionali europee, e senza la prospettiva di dover ricorrere ai meccanismi previsti dagli articoli 10 e 11 della Costituzione per la loro attuazione.

3. In questo scenario, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria può dunque operare al fine di assicurare l'affermazione delle caratteristiche di terzietà e imparzialità dei giudici tributari, consentendone così l'indipendenza da ogni potere.

E questo è un rilevante e qualificante compito per tale organo di autogoverno nel contesto istituzionale.

4. Vanno poi considerate talune peculiarità di carattere generale che possono anche agevolare un buon autogoverno da parte del CPGT: fra queste l'assegnazione degli incarichi, che avviene sulla base di indici oggettivi di punteggio predeterminati qualora non ricorra un giudizio di demerito, ben tipizzato, sul candidato; con la regola che a parità di punteggio prevale l'anzianità anagrafica (art. 11 D.Lgs. 31.12.1992 n. 545, nell'attuale versione).

Una tale semplificazione e rilevanza oggettiva consente di prevenire possibili fenomeni di “correntismo” che potrebbero intervenire qualora le scelte fossero affidate a criteri eccessivamente discrezionali; come anche i casi di incompatibilità – ex articolo 8 D.Lgs. 545/1992 – sembrano ben definiti e puntuali nella loro previsione.

In un tale contesto, e precipuamente in coerenza con lo spirito innovatore alla base della riforma operata con la Legge 130/2022, il Consiglio di Presidenza può dunque ben operare e assolvere a quel ruolo istituzionale che gli compete.

Ruolo che consiste anche in numerosi rapporti – disciplinati ex lege – con altre Istituzioni.

A tal proposito va ricordato come l’articolo 16 D.Lgs. 545/1992 preveda che il procedimento disciplinare sia promosso anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri; come, secondo l’articolo 24, fra le attribuzioni del Consiglio vi sia quella di costante interlocuzione col MEF; come, ex art. 29, il Consiglio sia coinvolto nelle attività di “Alta sorveglianza” del Presidente del Consiglio dei Ministri; come, solo con provvedimento del Presidente della Repubblica, il Consiglio di Presidenza possa essere sciolto (art. 28).

Dunque, senza alcun dubbio, l’organo di autogoverno della giustizia tributaria esercita il suo ruolo nel contesto istituzionale.

L’auspicio è quello che adempia ai suoi compiti e alle sue prerogative in modo tale che la Giustizia Tributaria si possa compiutamente inserire, e correttamente operare, nel corretto quadro dei principi costituzionali e del contesto normativo previsti per tale importante tipo di giustizia; privilegiandosi così, e soprattutto, la cultura della giurisdizione.

Testo della relazione svolta dall’A. al convegno “*L’autogoverno della magistratura tributaria alla prova della riforma. Il ruolo del prossimo Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e la sua Agenda*”, svoltosi presso l’Università L. Bocconi in data 27 giugno 2023.